

ALLEGATO A

ALLEGATO ALLA

~~APPROVATO CON DELIBERA DI~~ CC

N. _____ del _____

SCHEMA

DI

STATUTO

DELL'UNIONE

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

tra i Comuni di

Andria

Canosa di Puglia

Minervino Murge

Spinazzola

Art.1 - Costituzione dell'Unione, obiettivi e finalità

I Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola costituiscono ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 della Legge Regione Puglia 20/08/2012 n. 24 e ss.mm.ii. una Unione di Comuni, denominata "ARO " Barletta Andria Trani", per l'esercizio in forma associata di servizi e funzioni fondamentali di competenza dei Comuni, ad essi assegnate dalla legge nazionale e regionale.

In particolare, nell'immediato l'Unione esercita le funzioni ed i servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati relativi alle fasi dello spazzamento, raccolta, trasporto e servizi annessi, strumentali e complementari, affidati ai Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale - ARO 2, così come individuato dalla Regione Puglia nell'Ambito Territoriale Ottimale dei Rifiuti della Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi delle Leggi reg.li 6/7/2011 n. 14, 20/8/2012 n. 24, 13/12/2012 n. 42.

L'Unione si pone l'obiettivo di assicurare la gestione e l'erogazione unitaria delle funzioni nell'ambito territoriale di raccolta, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, razionalizzazione delle risorse, e con la finalità di ottimizzare i servizi offerti, contenere i costi complessivi, massimizzare le sinergie, valorizzare le professionalità.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'Unione, nella propria autonomia, adotta il presente statuto adeguandone i contenuti al modello organizzativo indicato dalla Regione Puglia.

Art. 2 - Funzioni e servizi

L'unione, a partire dalla data di costituzione, esercita tutte le funzioni e le competenze, compie tutti i compiti, le attività e le operazioni, adotta tutti gli atti e gestisce i provvedimenti amministrativi che la legge e il presente statuto assegnano ai Comuni associati in materia di servizi del ciclo dei rifiuti inerenti lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, la commercializzazione dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'esercizio associato attiene anche le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione, ivi compresi:

- ♦ l'approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
- ♦ l'affidamento unico e la gestione unitaria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati e dei servizi strumentali e complementari nel territorio dell'ARO in base agli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici individuati dall'ATO;

- la regolamentazione delle modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti dalla raccolta differenziata, con la individuazione dell'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;

- la valutazione periodica sullo stato di attuazione, sull'andamento e sui risultati conseguiti dalla gestione associata;

- le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite.

L'Unione può assumere l'esercizio di ulteriori funzioni di competenza dei Comuni aderenti, secondo modalità di volta in volta oggetto di specifiche convenzioni.

Art. 3 - Subentro per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

L'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in essere alla data della sua costituzione, inerenti le funzioni, le attività ed i servizi ad essa affidati.

Il subentro riguarda tutti i contratti, gli obblighi e i diritti, i beni e le risorse inerenti le funzioni e i servizi affidati di cui risultano titolari sia i singoli Comuni aderenti all'Unione sia il soggetto giuridico Consorzio Rifiuti cui per legge, in precedenza, erano gli stessi assegnati e svolti nel medesimo territorio dell'ARO.

Art. 4 - Denominazione, sede, stemma

L'Unione assume la denominazione "ARO 2 Barletta Andria Trani"

La sede legale della stessa è fissata in Andria, presso il Palazzo di Città - Piazza Umberto I.

La sede degli uffici operativi è stabilita in Andria - via Bovio n. 74 , ferma la possibilità di aprire, con apposita deliberazione, uffici distaccati per fronteggiare particolari esigenze di distribuzione dei servizi sul territorio, previa verifica della disponibilità per l'utilizzo di strutture pubbliche presenti sul territorio dei Comuni interessati.

L'Unione si può dotare di un proprio stemma e gonfalone, da approvare con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 5 - Principi dell'azione

L'Unione ispira l'esercizio della sua azione amministrativa ai seguenti principi:

- la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità ambientali del territorio;

- l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

- il miglioramento della qualità dei servizi offerti;

- la promozione dello sviluppo socio-economico-culturale delle popolazioni attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le iniziative e le risorse pubbliche

e private utili al raggiungimento degli obiettivi;

- la cura dei rapporti con i Comuni partecipanti e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni secondo principi di leale collaborazione;
- l'organizzazione della struttura secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, alta professionalità;
- la promozione della semplificazione, della trasparenza e della partecipazione alla formazione delle scelte, alle informazioni e agli atti;
- la omogeneizzazione dei servizi sul territorio dei Comuni aderenti all'ARO;
- la adozione di tutte le iniziative tendenti al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dei rifiuti.

Art. 6 - Durata, recesso, scioglimento

L'Unione ha durata pari ad anni sei, rinnovabili per periodi di uguale durata previa espressa deliberazione dei consigli comunali dei comuni aderenti, adottata entro il termine di scadenza con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il singolo Comune può recedere dall'Unione non prima di anni sei dalla sua costituzione, nel rispetto delle norme regionali e statali in materia, e previa deliberazione del Consiglio Comunale adottata, con le medesime maggioranze richieste per le modifiche statutarie, almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso produce effetto dall'esercizio successivo, fermi gli obblighi sorti e gli impegni assunti e non ancora soddisfatti.

Nel caso di recesso della maggioranza dei Comuni aderenti, anche se formalizzato in momenti diversi, l'Unione si scioglie.

Art. 7 – Organi dell'Unione e loro composizione

Gli organi dell'Unione sono:

- il Presidente,
- la Giunta,
- il Consiglio.

Essi sono formati da amministratori in carica dei comuni associati.

Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei componenti, tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo dimissioni o cessazione dalla carica di Sindaco. Il Sindaco eletto in sostituzione del Sindaco Presidente assume la carica per il periodo residuo alla scadenza del triennio.

La Giunta è formata da tutti i sindaci dei Comuni dell'Unione.

Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco Presidente dell'Unione e da dodici consiglieri. Nel numero complessivo dei componenti il Consiglio sono compresi i Sindaci dei Comuni dell'Unione che sono membri di diritto.

I consiglieri diversi dai Sindaci sono eletti dai singoli consigli dei comuni

associati tra i propri componenti garantendo la rappresentanza delle minoranze nel modo seguente:

- Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti: componenti spettanti n. 2 consiglieri (il Sindaco ed 1 di minoranza);

- Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: componenti spettanti n. 3 , tra cui il Sindaco ed almeno 1 di minoranza;

- Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: componenti spettanti n. 6 , tra cui il Sindaco ed almeno 2 di minoranza.

I Consiglieri durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri comunali. Essi possono essere sostituiti in qualunque tempo dai rispettivi consigli comunali.

Trovano applicazione per i componenti gli organi dell'Unione tutte le disposizioni in materia di status, di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e cessazione dalla carica previste per gli amministratori comunali.

Ai componenti gli organi dell'Unione non può essere attribuita alcuna retribuzione, gettone, indennità o emolumento, in alcuna forma.

Art. 8 - Competenze e funzionamento degli Organi – Il Presidente

Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'Ente.

Convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio dell'Unione.

Sovrintende al funzionamento degli servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, vigilando sull'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi per la realizzazione dei programmi.

Esercita tutte le funzioni e svolge tutti i compiti che nell'ambito dei servizi affidati all'Unione sono attribuite dalla legge al Sindaco, purchè compatibili con la natura dell'Unione e le previsioni del presente statuto.

Nomina e revoca il Segretario dell'Unione.

Può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe.

Nomina tra i componenti della Giunta un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 9 - Competenze e funzionamento degli Organi – La Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al Consiglio o al Presidente e non rientrino nella competenza del Segretario e dei Dirigenti.

Attua gli indirizzi del Consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e ad esso riferisce periodicamente sull'attività svolta.

Adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, predispone i bilanci dell'Ente, quantifica le risorse annualmente necessarie all'esercizio delle funzioni e dei servizi dell'Unione poste a carico dei Comuni, e compie gli altri atti attribuiti dalla

legge alla Giunta Comunale, in quanto compatibili.

La Giunta è convocata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. La convocazione può essere fatta con ogni mezzo, preferibilmente attraverso posta elettronica, con preavviso di almeno 3 giorni, salvo le convocazioni d'urgenza e quelle da tenersi in giorni prestabiliti, da comunicarsi almeno 24 ore prima.

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Le sue sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute partecipa il Segretario dell'Unione.

Per lo svolgimento delle sedute, per le modalità di istruttoria e formazione delle deliberazioni, per la verbalizzazione e la pubblicità delle stesse, trovano applicazione le norme dettate per le deliberazioni della Giunta Comunale, salvo diversa specifica disciplina da introdurre con apposito regolamento di funzionamento.

I Sindaci componenti la Giunta possono delegare per la partecipazione alle singole sedute un assessore comunale.

Art. 10 - Competenze e funzionamento degli Organi – Il Consiglio

Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo.

Ha competenza per gli atti fondamentali dell'Ente relativi alle funzioni e servizi assegnati all'Unione, trovando applicazione, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 42 del D. Lg. 267/2000.

Con particolare riferimento alla gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati e dei servizi strumentali e complementari di cui alla legge regionale n. 24/2012, il Consiglio ha competenza per l'adozione dei provvedimenti di carattere generale inerenti:

- la regolamentazione delle misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- la definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale;
- le modalità di affidamento e gestione unica del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei servizi strumentali e complementari per l'intero territorio dell'A.R.O. 2 Barletta Andria Trani;
- le modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata;
- la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata,
- la programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite e di quelle necessarie.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.

La prima seduta del Consiglio successiva alla costituzione dell'Unione, in cui procedere alla elezione del Presidente, viene convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

La convocazione può essere fatta con ogni mezzo, preferibilmente attraverso posta elettronica, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo le convocazioni d'urgenza, da comunicarsi almeno 24 ore prima.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne venga fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri con indicazione delle questioni da trattare, o su richiesta motivata del Sindaco di uno dei Comuni per questioni di estrema urgenza.

Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, generalmente e salvo diversa indicazione, nella sede del Comune del Presidente.

Opera attraverso deliberazioni collegiali. Le sue sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti.

Alle sedute partecipa il Segretario dell'Unione.

Per lo svolgimento delle sedute, per le modalità di istruttoria e formazione delle deliberazioni, per la verbalizzazione e la pubblicità delle stesse, trovano applicazione le norme dettate per le deliberazioni del Consiglio Comunale, salvo diversa specifica disciplina da introdurre con apposito regolamento di funzionamento.

Art. 11 - Partecipazione

L'Unione promuove la partecipazione delle comunità locali alla formazione delle scelte politico-amministrative nell'ambito delle funzioni di sua competenza.

Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare, se ritenuto utile, associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

Per facilitare e garantire l'effettività del diritto all'informazione ed alla partecipazione, l'Unione individua l'attivazione di modalità di comunicazione di utilizzo immediato e diretto in ciascun Comune dell'Unione.

Art. 12 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, autonomia, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

L'organizzazione della struttura è impostata secondo uno schema flessibile, costantemente adattabile ai programmi dell'Amministrazione e al possibile progressivo trasferimento di funzioni e servizi.

L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta, sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio.

Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, determinandone finalità e responsabilità.

Nella articolazione della struttura organizzativa deve essere garantita la possibilità che nell'ufficio di Direzione dei Servizi trasferiti all'Unione partecipi anche personale specificamente assegnato da ciascuno dei Comuni con l'attribuzione allo stesso di compiti specifici di direzione, controllo e vigilanza nei rispettivi territori di svolgimento del servizio.

Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Art. 13 - Personale

Il personale dell'Unione è composto da:

a) dipendenti dei Comuni partecipanti o del loro Consorzio o Organo di Governo dell'ATO, già impiegati nello svolgimento delle funzioni e servizi assegnati, e trasferiti all'Unione, nel rispetto della vigenza contrattuale;

b) dipendenti assunti direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti;

c) personale comunale distaccato, comandato o convenzionato.

L'Unione, inoltre, può avvalersi, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa, di collaboratori esterni e di personale di altre amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni aderenti all'ARO.

Lo status giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Unione è disciplinato dai contratti collettivi di categoria applicabili agli Enti Locali e dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Art. 14 - Il Segretario Generale

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente prioritariamente tra i Segretari dei Comuni aderenti all'ARO.

Deve possedere i requisiti richiesti dalla legge e dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione.

Svolge le funzioni attribuite ai Segretari Comunali ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Risponde al Presidente del buon andamento generale dell'Ente. Esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, ovvero conferitagli dal Presidente dell'Unione.

Art. 15 - Ordinamento finanziario e contabile

All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge per gli Enti Locali.

L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- a) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- b) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- c) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- d) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- e) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
- f) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- g) rendite patrimoniali;
- h) accensione di prestiti;
- i) prestazioni per conto di terzi;
- j) altri proventi o erogazioni.

I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente.

I trasferimenti saranno effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o con altro sistema congruo correlato alla specificità di un determinato servizio.

Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

I termini e le misure dei trasferimenti annuali degli enti sono stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione è costituito dai beni mobili e immobili trasferiti inizialmente dai Comuni e dal loro Consorzio o Organo di Governo dell'ATO, in quanto

funzionali all'esercizio delle funzioni assegnate.

Il patrimonio è altresì costituito da tutti i beni comunque acquisiti dall'Ente nell'esercizio della sua attività.

Di detti beni l'Unione è tenuta a curare l'inventario.

Art. 17 - Bilancio

L'Unione approva gli atti di programmazione finanziaria, i bilanci di previsione e i rendiconti di gestione nel rispetto dei principi, delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente applicabile agli enti locali.

Il Regolamento di Contabilità dell'Unione potrà individuare modalità e termini utili a garantire il coordinamento dei singoli Comuni e l'omogeneità tra gli atti di bilancio.

L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia gestionale nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e la qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 18 - Servizio tesoreria

L'Unione affida, nel rispetto della normativa vigente, il servizio di Tesoreria a soggetto abilitato che abbia almeno uno sportello attivo e funzionante dislocato nel territorio del Comune sede dell'Unione.

Il Servizio di tesoreria è disciplinato dalle norme di legge, dal regolamento di contabilità dell'Unione e dalla convenzione appositamente stipulata con il Tesoriere, approvata preliminarmente dal Consiglio dell'Unione.

Art. 19 - Revisore dei Conti

L'Unione dei Comuni individua, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, un Revisore dei Conti, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Il compenso spettante al revisore è determinato in misura corrispondente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti per i Comuni di popolazione pari a quella dell'Unione.

Art. 20 - Regolamenti

L'Unione ha potestà regolamentare per disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati, e i rapporti finanziari con i comuni partecipanti.

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti dell'Unione trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni regolamentari adottate dai singoli Comuni.

Art. 21 - Modifiche statutarie

Lo Statuto dell'Unione può essere modificato nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.

L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco ed al Presidente dell'Unione.

La proposta di modifica è approvata dalla Giunta, con il voto favorevole di tutti i componenti, e trasmessa ai Comuni, a cura del Presidente, per l'approvazione nei rispettivi Consigli comunali, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Se la modifica è approvata da tutti i Consigli comunali, il Presidente ne dispone con proprio atto la pubblicazione sul BUR e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

